

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BATTAGLIA, MACERATINI, PEDRIZZI,  
VALENTINO, BUCCIERO, PELLICINI, LISI, CUSIMANO,  
RAGNO, SCOPELLITI, BEVILACQUA, MANTICA, MILIO,  
CIRAMI, CALLEGARO, SILIQUINI, MELONI, CENTARO,  
FOLLIERI e CARUSO Antonino**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 1997

---

Nuove norme per l’istituzione dell’albo e per il sorteggio  
delle persone idonee all’ufficio di scrutatore

---

ONOREVOLI SENATORI. - La procedura per la nomina degli scrutatori, così come prevista dall'attuale legislazione (legge 8 marzo 1989, n. 95 e legge 21 marzo 1990, n. 53), crea molti disagi agli operatori degli Uffici elettorali nonchè ai cittadini, rivelandosi perciò inadeguata.

In particolare, i giovani che a partire dal 30 giugno 1989 hanno compiuto il diciottesimo anno di età, non hanno alcuna probabilità di essere nominati a causa delle modifiche apportate alla normativa dalla legge n. 53 del 1990, rispetto alla durata dell'Albo degli scrutatori.

La legge del 1989, n. 95, prevedeva infatti l'istituzione di un Albo con validità quinquennale a cui accedere per la nomina degli scrutatori; successivamente, invece, la legge del 1990, n. 53, ha soppresso il riferimento, nell'articolo 5, a tale limite temporale di validità, bloccando di fatto il rinnovo delle iscrizioni all'Albo.

Il protrarsi della validità dell'Albo istituito nel 1989 fa registrare quasi sempre la presenza degli stessi scrutatori, suscitando molte critiche da parte dei nuovi elettori che aspirerebbero a ricoprire l'incarico di scrutatore.

Una seconda questione di rilievo riguarda la struttura dell'Albo prevista. Quello attualmente in vigore, realizzato a seguito di sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali che non abbiano superato il settantesimo anno di età, permette con tale limite di età

la presenza tra gli scrutatori di persone troppo anziane per le mansioni da svolgere. Inoltre, accade di frequente che una parte consistente degli scrutatori nominati comunichi la rinuncia all'incarico per motivi familiari, di lavoro, malattia o altro, solo all'ultimo momento, causando così gravi disagi organizzativi e, spesso, liti all'interno dei seggi che, in tale circostanza, devono immediatamente procedere alla nomina di supplenti.

L'articolo 5-bis della legge n. 95 del 1989, introdotto dalla legge n. 53 del 1990, a tal riguardo prevede la creazione di un Albo suppletivo, distinto da quello principale, che comporta un aggravio di spesa sia per l'aggiornamento annuale e la tenuta dei due Albi, sia per il personale periodicamente impegnato nei molteplici adempimenti necessari a tal fine: sorteggio, verbali, inviti per l'accettazione, altri inviti per sostituire chi rinuncia, altri sorteggi, ripetizione della procedura.

Il presente disegno di legge è finalizzato a semplificare la procedura per la nomina degli scrutatori, prevedendo la creazione di un unico Albo e la presentazione della domanda da parte degli interessati nel periodo immediatamente precedente allo svolgimento delle elezioni, in modo da garantire a tutti gli elettori aventi diritto la stessa probabilità di essere sorteggiati per l'assegnazione dell'incarico.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Tra il ventiquattresimo e il diciannovesimo giorno precedente l'elezione, previa adeguata pubblicizzazione a mezzo manifesto da affiggersi a cura del comune, coloro che intendono iscriversi nell'elenco delle persone idonee all'ufficio di scrutatore ne fanno richiesta alla commissione elettorale comunale.

2. Nella domanda, redatta su carta libera, i richiedenti debbono attestare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del comune;
- b) essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- c) non essere candidato alle elezioni e non essere ascendente, discendente, parente o affine fino al secondo grado o coniuge di un candidato.

3. Entro il sedicesimo giorno precedente l'elezione la commissione elettorale comunale provvede a compilare l'elenco di coloro che hanno richiesto l'iscrizione, assegnando a ciascun richiedente un numero progressivo.

4. Nei comuni articolati in quartieri o circoscrizioni l'elenco è articolato in settori ad essi corrispondenti.

5. Tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata con manifesto affisso all'albo pretorio e nei principali luoghi pubblici a cura del comune, la commissione elettorale comunale provvede alla nomina degli scrutatori mediante estrazione a sorte tra i numeri assegnati agli iscritti nell'elenco o, in caso di comuni articolati in quartieri o circoscrizioni, mediante estrazione a sorte tra i numeri assegnati agli iscritti nel settore

dell'elenco corrispondente ai quartieri o circoscrizioni.

6. Non raggiungendosi il numero richiesto di scrutatori per esaurimento degli iscritti, la commissione procede, mediante votazione, alla nomina residuale degli scrutatori tra gli elettori del comune che siano in possesso dei requisiti richiesti.

7. Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.

8. Ai nominati il sindaco notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il sesto giorno precedente l'elezione, l'avvenuta nomina, per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.

## Art. 2.

1. Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge.